



Figura 37 - Ripartizione della componente Asos per fonte (%/2020)



Fonte: Elaborazione Mite su Rapporto delle Attività 2020, GSE.

Figura 38 - Ripartizione della componente Asos per regime commerciale (%/2020)



Fonte: Elaborazione Mite su Rapporto delle Attività 2020, GSE.

Figura 39 - Evoluzione della componente Asos dal 2010 ad oggi (Mld€)



Fonte: Elaborazione Mite su Rapporto delle Attività 2020, GSE.

## Focus 10.

### STRUTTURA DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DEGLI ONERI DI SISTEMA IN BOLLETTA ELETTRICA

Il recupero dei costi sostenuti per il funzionamento dell'intera filiera si riversano nel costo dell'energia elettrica, regolato dalla normativa nazionale e dalle delibere dell'AREERA. La Legge n. 485/1995 affida all'Autorità il compito di definire ed aggiornare, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi fondamentali per la determinazione della tariffa e le metodologie di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale. Il D. Lgs. n.79 del 1999, invece, individua gli oneri generali di sistema remunerati con il prezzo della bolletta elettrica.

Undici componenti fanno parte della macro voce Oneri Generali di Sistema, tra cui: 1) la Componente A2 (Nucleare), destinata alla copertura dei costi sostenuti per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile; 2) la Componente A3 (Rinnovabili e Assimilate), che copre gli oneri per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate; 3) la Componente A4 (Regimi tariffari speciali), riservata al finanziamento di regimi tariffari speciali previsti dalla normativa a favore di specifici utenti o categorie d'utenza; 4) la Componente A5 (Ricerca di Sistema), destinata al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico (ricerche svolte da CNR, Enea, RSE e i bandi di ricerca destinati alle imprese); 5) la Componente AS (Bonus Elettrico), introdotta a partire dal 2008, è la componente riservata alla copertura del bonus sociale; 6) la Componente AE (Agevolazioni industrie manifatturiere, introdotta dal 1° gennaio 2014) destinata a finanziare le agevolazioni alle imprese manifatturiere con elevati consumi di energia elettrica prevista dall'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. 7) la

Componente UC4 (Imprese Minori), a copertura delle integrazioni dei ricavi riconosciute alle imprese elettriche minori (con numero limitato di clienti); 8) la Componente UC7 (Efficienza energetica negli usi finali) a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali (Certificati Bianchi [CB] o Titoli di Efficienza Energetica [TEE]). 9) la Componente MCT (Compensazione territoriale) finanzia le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. All'interno dei servizi di rete vengono applicate anche due ulteriori componenti perequative: 10) la Componente UC3 (Perequazioni) a copertura delle agevolazioni per le imprese manifatturiere a forte consumo di energia elettrica e 11) la Componente UC6 (Qualità) si riferisce ai servizi di trasmissione e distribuzione, in pratica va a remunerare i gestori delle reti in caso siano raggiunti i livelli di qualità del servizio disciplinati dall'Autorità.

A partire dal 1° gennaio 2018 come previsto dal decreto-legge 210/15 e in considerazione della decisione della Commissione europea in merito alla compatibilità delle misure a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato (decisione C (2017) 3406), con la deliberazione 481/2017 l'Autorità ha aggiornato la struttura generale dei raggruppamenti e delle componenti degli oneri generali del sistema elettrico. Le aliquote degli oneri generali relative alle componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e UC7 e delle ulteriori componenti da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte nei seguenti raggruppamenti: “Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione” (ASOS), che include tutti gli oneri fino al 31 dicembre 2017 coperti dalla componente tariffaria A3, con l'esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; “Rimanenti oneri generali” (ARIM).

([https://www.arera.it/allegati/com\\_stamp/18/181227agg\\_scheda.pdf](https://www.arera.it/allegati/com_stamp/18/181227agg_scheda.pdf)).

### A.5.5 Gli incentivi del D.M. 14 febbraio 2017 alle isole minori

Il Decreto Mise 14 febbraio 2017 stanziava 10 milioni di euro per la realizzazione di impianti innovativi alimentati da energie rinnovabili elettriche e termiche per le 20 isole minori non interconnesse alle reti di trasmissione dell'energia elettrica e gas della penisola.

Con la Deliberazione del 6 novembre 2018 n.558/2018/R/EFR dell'ARERA, si è completato il quadro regolatorio relativo al D.M. 14 febbraio 2017, che ha definito gli obiettivi di evoluzione energetica delle isole minori, mediante lo sviluppo di fonti rinnovabili elettriche e termiche. Il 7 agosto 2019 il GSE ha pubblicato sul proprio sito le "Modalità Operative per il riconoscimento della remunerazione prevista dal D.M. 14 febbraio 2017 e dalla Deliberazione 558/2018/R/EFR" e le "Condizioni Generali del servizio di remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse di cui al D.M. 14 febbraio 2017".

Per ciascuna delle 20 isole minori, di cui 14 in Sicilia, sono stati individuati specifici obiettivi

sia elettrici che termici. Per le rinnovabili elettriche, fotovoltaiche e non, è prevista una "tariffa base" onnicomprensiva sull'energia immessa in rete, e un premio sull'autoconsumo. In merito alla tariffa base, il produttore può scegliere tra una tariffa fissa, differenziata solo per classe di potenza e gruppo di isole, e una tariffa variabile, indicizzata al costo evitato efficiente per ciascuna isola, determinato annualmente entro certi limiti a partire dal prezzo del gasolio. Per le rinnovabili termiche, sono ammessi all'incentivazione gli impianti solari termici utilizzati per acqua calda sanitaria o per il solar cooling, e le pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria in sostituzione di scaldacqua elettrici.

Con riferimento alle sole rinnovabili elettriche, al 31 dicembre 2020 gli impianti che hanno fatto richiesta di incentivazione sono stati 36, per una potenza complessiva di 533 kW, esclusivamente per impianti da fonte solare fotovoltaica, installati in 9 isole non interconnesse (Lampedusa, Linosa, Pantelleria, Favignana, Levanzo, Ustica, Salina, Vulcano e Ponza). Nel corso del 2020 sono stati incentivati 35 impianti, per una potenza di 528 kW, ai quali sono stati corrisposti circa 73.000 euro per una produzione di 589.689 kWh.

## A.6 GLI INCENTIVI ALLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI TERMICHE E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA

Per gli impianti che producono energia termica da FER e per gli interventi di efficienza energetica i meccanismi “diretti” d’incentivazione previsti dalla normativa italiana sono:

- le detrazioni fiscali Ecobonus-Sismabonus-Superbonus;
- il sistema dei Certificati Bianchi (CB) o Titoli di Efficienza Energetica (TEE);
- il Conto Termico;
- il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica.

### A.6.1 Ecobonus, Sismabonus, Superbonus

Sul capitolo delle **detrazioni fiscali** per il recupero energetico del patrimonio edilizio, la legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il pacchetto di detrazioni fiscali Irpef-Ires per la riqualificazione energetica degli edifici (ex legge 296/2006) e la riduzione del rischio sismico (c.d. Ecobonus-Sismabonus) e quelle per la ristrutturazioni (c.d. Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, con aliquote comprese tra il 50 e l'85%, più alte per i condomini e comunque commisurate al risparmio energetico asseverato conseguibile.

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”)<sup>407</sup> ha elevato al 110% l'aliquota di detrazione Irpef spettante per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022, facilitando ulteriormente le procedure burocratiche e le modalità di rimborso, rendendolo di fatto questa misura la più

<sup>407</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19:34>

generosa al mondo in ambito di detrazioni fiscali per il risparmio energetico. Il Superbonus prevede un insieme di interventi c.d. “trainanti”, i quali danno luogo all’incentivo, e “trainati”, che danno luogo ad incentivo se realizzati unitamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Per una disamina dettagliata di tutti gli interventi agevolati inclusi in questi pacchetti, si rinvia al sito dedicato dell'Enea.<sup>408</sup>

### A.6.2 Bonus mobili-elettrodomestici, Bonus verde, Bonus Facciate

In aggiunta, sono stati prorogati al 31 dicembre 2021 il “Bonus mobili”, il “Bonus verde” e il “Bonus Facciate”; agevolazioni che prevedono, rispettivamente:

- una detrazione d'imposta del 50% sull'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+/A, se successivo e contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020;
- una detrazione del 36% per interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché alla realizzazione di coperture a verde di tetti e di giardini pensili;
- una detrazione del 90% delle spese sostenute nel 2020-21 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (involucro e strutture opache) degli edifici esistenti ubicati nelle zone A e B individuate

<sup>408</sup> <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html>

dall'articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici. Quando i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008.

### A.6.3 CB/TEE

I **Certificati Bianchi** (CB), anche noti come **Titoli di Efficienza Energetica** (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento dei risparmi di energia primaria realizzati attraverso progetti finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (tep). I certificati bianchi sono il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma anche nel settore civile e includono misure comportamentali. Si configura come un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria posto in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali. L'obbligo è determinato sulla base del rapporto tra la quantità di energia elettrica e gas naturale distribuita dai singoli distributori e la quantità complessivamente distribuita sul territorio nazionale dalla totalità dei soggetti obbligati. Oltre ai distributori di energia, possono partecipare al meccanismo anche altri soggetti volontari, tipicamente le società di servizi energetici (Eseo) o le società che abbiano nominato un esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato. I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo realizzando

direttamente i progetti di efficienza energetica per i quali vengono riconosciuti i TEE dal GSE oppure, in alternativa, acquistando i titoli, attraverso le negoziazioni sul mercato dei TEE gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) o attraverso transazioni bilaterali. Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.

Il meccanismo dei Certificati Bianchi è stato introdotto dai decreti ministeriali del 24 aprile 2001, successivamente modificati dai Decreti Ministeriali (D.M.) del 20 luglio 2004 e aggiornati dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2007. Il meccanismo dei Certificati Bianchi è stato aggiornato dal Decreto interministeriale 11 gennaio 2017<sup>409</sup> che, oltre a definire i nuovi obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio di energia primaria per il periodo 2017-2020<sup>410</sup>, stabilisce le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l'accesso al meccanismo.

In considerazione dell'evoluzione del mercato dei titoli e della maturità del settore, per porre rimedio ad alcune distorsioni di mercato è entrato in vigore il Decreto Ministeriale emanato congiuntamente da Mise e Mtm del 10 maggio 2018<sup>411</sup>, tramite cui:

- Sono stati aggiornati i criteri di determinazione del contributo tariffario, tra cui l'introduzione, fino alle sessioni valide per l'adempimento degli obblighi per il 2020, di un

<sup>409</sup> Decreto 11 gennaio 2017: "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili".  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/28/17A00506/sg>.

<sup>410</sup> 7,14 Mtep nel 2017, 8,32 Mtep nel 2018, 9,71 Mtep nel 2019 e 11,19 Mtep nel 2020.

<sup>411</sup> Decreto 10 maggio 2018 sulla modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/10/18A04609/sg>.

valore massimo di riconoscimento del contributo tariffario ai soggetti obbligati, a parziale copertura dei costi sostenuti per l'assolvimento dell'obbligo, pari a 250 €/TEE – tale misura si è resa necessaria per correggere il disequilibrio tra domanda e offerta di titoli, che aveva determinato una disponibilità di certificati, nell'anno 2018, superiore alla quantità necessaria ad adempiere agli obblighi minimi previsti per l'anno 2017, nonché un andamento inflazionistico del prezzo di valorizzazione sul mercato GME, con punte di quasi 490 €/TEE nel 2018;

- Sono stati aggiornati i criteri di definizione del consumo di *baseline* in caso di interventi di sostituzione;
- È stato esteso l'elenco degli interventi ammissibili con trenta nuovi tipi di interventi e si introduce un valore differenziato di vita utile a seconda se si tratti di intervento di nuova installazione ovvero di intervento di sostituzione;

- È stato pubblicato l'elenco degli interventi incentivabili attraverso il metodo di valutazione per progetti standardizzati;

- È stato stabilito che il GSE potrà emettere Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, al fine di garantire la necessaria copertura della domanda in considerazione della riduzione della capacità di generazione annua di Certificati Bianchi prevista;

- Sono stati aggiornati:

A) i criteri di cumulabilità dei CB con altre forme di incentivazione.

B) I termini per la verifica periodica di obiettivi e obblighi.

C) I termini per la compensazione dell'obbligo residuo.

D) I criteri di copertura degli oneri per l'adempimento degli obblighi.

Successivamente il Mise, di concerto con il Mattm, ha emanato il Decreto direttoriale 30 aprile 2019<sup>412</sup> di approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi prevista dal decreto attuativo modificato a maggio 2018. Il Decreto direttoriale, inoltre, ha aggiornato la Tabella 1 dell'allegato 2 del DM 11 gennaio 2017 recante l'elenco non esaustivo delle tipologie di intervento ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi. Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato, inoltre, il Decreto direttoriale 9 maggio 2019<sup>413</sup>, con cui ha approvato la Guida operativa che definisce le modalità per l'emissione e il riscatto di Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica. La Guida, redatta dal GSE ai sensi del citato decreto interministeriale sui Certificati Bianchi, disciplina le regole e gli adempimenti che i soggetti obbligati devono seguire per richiedere questa tipologia di Certificati Bianchi, utili ai fini del raggiungimento dell'obbligo. Il provvedimento, che è volto a favorire l'equilibrio del mercato di scambio dei titoli, segue la approvazione della guida operativa per il meccanismo dei Certificati Bianchi e completa le disposizioni attuative previste dal decreto ministeriale aggiornato a maggio 2018.

Con la pubblicazione del Decreto Interministeriale 1 luglio 2020 è stata aggiornata la lista dei progetti eleggibili al sistema dei

---

<sup>412</sup> Decreto 10 luglio 2019 sulla Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19A04787/sg>.

<sup>413</sup> Decreto direttoriale 9 maggio 2019 - Guida operativa per l'emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica.

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/93-normativa/decreti-direttoriali/2039712-decreto-direttoriale-9-maggio-2019-guida-operativa-per-l-emissione-dei-certificati-bianchi-non-derivanti-da-progetti-di-efficienza-energetica>.

Certificati Bianchi. Il provvedimento rientra nelle azioni di potenziamento della politica di promozione dell'efficienza energetica – inseguendo il principio “energy efficiency first” – prevista dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec).

Da ultimo, il Decreto Ministeriale Mite del 21 maggio 2021 ha determinato gli obiettivi di risparmio annuo di energia primaria da perseguire tramite il meccanismo dei Certificati Bianchi per il quadriennio 2021-2024. Si prescrive quanto segue:

- Per adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia elettrica nel periodo 2021-2024, una riduzione dei consumi di energia primaria in termini di numero di certificati bianchi emessi pari a:
  - 0,45 milioni nel 2021
  - 0,75 milioni nel 2022
  - 1,05 milioni nel 2023
  - 1,08 milioni nel 2024
- Per adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di gas naturale nel periodo 2021-2024, una riduzione dei consumi di energia primaria in termini di numero di certificati bianchi emessi pari a:
  - 0,55 milioni nel 2021
  - 0,93 milioni nel 2022
  - 1,30 milioni nel 2023
  - 1,34 milioni nel 2024

(si ricorda che 1 CB emesso = 1 tep risparmiata)

- una contrazione del 60%, rispetto a quanto stabilito dal precedente quadriennio di programmazione (D.M. 11 gennaio 2017), del volume minimo di TEE emessi e relativa quantità di energia primaria risparmiata nel 2020. Tale decisione deriva dal riconoscimento che, a fronte della consistente diminuzione dei titoli prodotti nell'ultimo periodo di programmazione, mantenere l'obbligo di 7 milioni di TEE per il 2020 avrebbe significato l'emissione di un volume elevato di TEE

“virtuali”, ossia quei titoli emessi al fine di mantenere in equilibrio il mercato a cui però non equivale un risparmio energetico fattuale;

- Clausola di flessibilità per stabilizzare il mercato dei TEE ed allineare gli obiettivi quantitativi a quelli del Pniec, anch'essi oggetto di revisione per essere conformi ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione contenuti nella nuova Normativa Europea sul Clima;
- Misure di semplificazione, assistenza e standardizzazione delle procedure di emissione, valutazione e certificazione dei progetti;
- Ampliamento della tipologia degli interventi ammessi (Tabella 1 Allegato 2 del D.M.), della loro vita utile nonché dell'elenco dei soggetti idonei a partecipare al meccanismo (raggruppamenti temporanei di impresa e associazioni temporanee di impresa);
- Introduzione del “progetto di efficientamento energetico integrato” ossia un insieme organico di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare;
- Introduzione di una nuovo sistema a base di aste al ribasso.

Successivamente l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la delibera 270/2020/R/efr del 14 luglio 2020, ha approvato la revisione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico nell'ambito del meccanismo dei TEE.

Il GSE, nel 2019 e nel 2020, ha riconosciuto, rispettivamente, circa 2,9 milioni di TEE, corrispondenti a risparmi di energia primaria pari a 0,96 Mtep, e circa 1,7 milioni di TEE, corrispondenti a risparmi di energia primaria pari a 0,57 Mtep. Complessivamente, dall'avvio del meccanismo (2006) al 2020 sono stati riconosciuti circa 56 mln di TEE corrispondenti a circa 28,5 Mtep di risparmio di energia primaria. Tra 2019 e 2020 si è registrato un decremento del 41%. Il volume di TEE riconosciuti appare in calo tendenziale dal 2014, anno in cui toccava i 7,5 mln.

Discorso a parte va fatto per i Certificati Bianchi per gli impianti di cogenerazione<sup>414</sup> abbinati al teleriscaldamento e di Cogenerazione Alto Rendimento (CAR). Il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, per definire la CAR, utilizzava un criterio basato sull'indice PES (*Primary Energy Saving*) che rappresenta il risparmio di energia primaria che la cogenerazione permette di ottenere rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica. Il Decreto Ministeriale 5 settembre 2011 permette a tali impianti di accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi prevedendo che i benefici debbano essere riconosciuti sulla base del risparmio di energia primaria ottenuto. Da un punto di vista normativo si segnala il Decreto del Mise del 16 marzo 2017 che ha introdotto una procedura semplificata per la realizzazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, così come definiti dal Decreto Legislativo n. 20 del 2007<sup>415</sup>, e di impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda i TEE riconosciuti per la CAR relativi, rispettivamente, alle produzioni degli anni 2018 e 2019, nel 2019 il GSE ha riconosciuto circa 1,2 milioni di TEE II CAR, di cui 1 rilasciati sul conto proprietà degli operatori, e nel 2020 circa 1,3 milioni di TEE II CAR, di cui 1,1 rilasciati sul conto proprietà degli operatori.


Complessivamente, nell'anno 2019 sono stati scambiati sul mercato TEE c.2,9 milioni di titoli, al prezzo medio ponderato di 260 €/tep. Nel 2020, c.2,3 milioni di titoli al prezzo medio ponderato di 262,26 €/tep (dati GME).

---

<sup>414</sup> La cogenerazione è la produzione combinata, in un unico processo, di energia elettrica e di calore utilizzabile per riscaldamento e/o per processi produttivi e industriali.


<sup>415</sup> Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE

Figura 40 - Andamento dei quantitativi di TEE scambiati sul mercato GME



Fonte: elaborazione Mite su dati GME

Figura 41 - Andamento dei prezzi di valorizzazione dei TEE sul mercato GME



Fonte: Elaborazione Mite su dati GME

#### A.6.4 Conto Termico

Il Conto Termico (C.T.), sistema a sostegno per la produzione di energia termica da FER e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni sia per la Pubblica Amministrazione sia per i privati, è stato introdotto con il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 28 del D.Lgs. 28/2011 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed è stato aggiornato con il Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016<sup>416</sup>. Il Conto Termico concorre al raggiungimento degli obiettivi nazionali previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica e incentiva interventi volti alla riqualificazione del patrimonio edilizio, alla riduzione del fabbisogno di energia termica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione dell'energia termica necessaria agli usi finali.

In ultimo il Decreto 16 febbraio 2016<sup>417</sup> ha fissato un tetto di spesa annua pari a 900 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro destinati alla PA, di cui fino a 100 milioni di euro per la procedura a prenotazione (art. 1 comma 3) e 700 milioni destinati a soggetti privati (art. 1 comma 4). I soggetti privati possono accedere al meccanismo incentivante soltanto per la realizzazione di interventi di categoria 2, ossia la sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti alimentati da fonti rinnovabili o con sistemi ad alta efficienza, di piccola taglia.<sup>418</sup>

<sup>416</sup>

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto\\_interministeriale\\_16\\_febbraio\\_2016\\_aggiornamento\\_conto\\_termico.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_interministeriale_16_febbraio_2016_aggiornamento_conto_termico.pdf)

<sup>417</sup> Decreto 16 febbraio 2016 sull'aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/02/16A01548/sg>.

<sup>418</sup> 2.000 kW per gli impianti termici; 2.500 mq la superficie lorda dei collettori solari.

Nel 2018 il meccanismo, nella versione 2.0, si è affermato trovando un maggior riscontro da parte degli operatori. Il solo anno 2018 ha registrato volumi di richieste pari al 122% di tutto ciò che è pervenuto negli anni precedenti (2013-2017). Nel 2018 sono pervenute 92.950 richieste (+115% rispetto al 2017), cui corrispondono incentivi pari a 336 milioni di euro (+83% rispetto al 2017). Si è inoltre osservato nell'ultimo anno un rilevante aumento delle richieste per la modalità di accesso "a prenotazione" da parte della PA (da 333 richieste del 2017 a 489 nel 2018), che ha evidentemente colto le opportunità fornite dal nuovo meccanismo per realizzare interventi di riqualificazione per i quali ha richiesto l'ammissione agli incentivi per quasi 88 mln di € nel 2018.

Negli anni 2019 e 2020 il meccanismo ha confermato l'andamento positivo degli ultimi anni. Nel 2019 sono pervenute 114.330 richieste (+23% rispetto al 2018), cui corrispondono incentivi pari a 433 mln€ (+29% rispetto al 2018). Nel 2020 sono pervenute 113.498 richieste, cui corrispondono incentivi pari a 451 mln€ (+4% rispetto al 2019). L'impegno di spesa effettivo per l'anno 2019 è stato complessivamente di 214 mln€ per i privati e 50 mln€ per le Pubbliche Amministrazioni. Nel 2020, rispettivamente 229 mln€ per i privati e 74 per le PPAA.

#### A.6.5 Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica

Il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica è stato istituito, presso il Mise, dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 102 del 2014. È un fondo di natura rotativa che mira a sostenere gli investimenti per l'efficienza energetica attraverso concessione di garanzie ed erogazione di finanziamenti (direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari). Il Fondo, si configura per una parte come un prestito agevolato, che incentiva gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e

dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

La dotazione finanziaria iniziale del Fondo, pari a circa 150 milioni di euro, è alimentata dalle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico. La gestione del Fondo è affidata a Invitalia, sulla base di apposita Convenzione da stipularsi con entrambi i Ministeri. Il Decreto Interministeriale 22 dicembre 2017 che ha ridefinito le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, nonché di gestione e di intervento del Fondo Nazionale per l'efficienza energetica, prevede due sezioni separate che fanno riferimento:

alle concessioni di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;

e all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (0,25%), cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.

Con il Decreto del Ministero delle Finanze del 6 settembre 2018 sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia statale sugli interventi di garanzia del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica. La garanzia dello Stato interviene nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, e limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa. Attraverso il Decreto interministeriale 5 aprile 2019 relativo alle modalità di presentazione delle domande, sono stati approvati gli schemi, e individuate le modalità, gli ulteriori parametri economico-finanziari e i requisiti minimi di accesso al Fondo<sup>419</sup>.

---

419 ENEA, Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2019 – Analisi e risultati delle policy di efficienza energetica del nostro Paese (RAEE 2019) - [http://enerweb.casaccia.enea.it/enearegioni/UserFiles/RAEE\\_2019.pdf](http://enerweb.casaccia.enea.it/enearegioni/UserFiles/RAEE_2019.pdf).

Tabella 73 - sussidi diretti alle fer termiche e all'efficienza energetica (2020)

CONTATORE FER TERMICHE	Certificati Bianchi (CB) o Titoli di Efficienza Energetica (TEE)	Conto Termico (CT)			Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE)	TOTALE
Dettaglio misura incentivata	Interventi di efficienza energetica	Cogenerazione	Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)	Interventi di efficienza energetica	Interventi di efficienza energetica	
<b>Normativa</b>	DD.MM. del 24 aprile 2001,  DD.MM. del 20 luglio 2004 e aggiornati dal D.M. del 21 dicembre 2007.  D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 e D.M. 28 dicembre 2012.  D.Lgs. 102/2014, D.M. 22 dicembre 2015 e D.M. 11 gennaio 2017, DD.MM. 11 gennaio 2017 e 10 maggio 2018	D.M. 5 settembre 2011,  D.M. 16 marzo 2017, DD.MM. 11 gennaio 2017 e 10 maggio 2018	D.M. 5 settembre 2011,  D.M. 6 luglio 2012, D.M. 5 dicembre 2013,  D.M. 4 agosto 2016, D.M. 16 marzo 2017, DD.MM. 11 gennaio 2017 e 10 maggio 2018	Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2012,  D.Lgs. 102/2014,  Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016  (Conto Termico 2.0)	D.Lgs. n. 102/2014,  D.M. 16 settembre 2016,  Decreto interministeriale 22 dicembre 2017, Decreto Mef del 6 settembre 2018, Decreto interministeriale 5 aprile 2019	
<b>Copertura economica</b>	La Componente ARIM applicata alle bollette elettriche <sup>420</sup> .  La Componente RE e la Componente RE <sub>T</sub> (applicate alle tariffe gas) che alimentano il "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" (di seguito: Fondo misure e interventi) di cui all'articolo 57 della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas.			Componente "RE" della Bolletta del Gas, espressa in €/Smc, è posta a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.	Componente "RE" della Bolletta del Gas, espressa in €/Smc, posta a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.	

<sup>420</sup> La Componente ARIM è anche composta da A<sub>UC7</sub> per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali. Corrisponde alla quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31.12.2017. A<sub>SVRIM</sub> per la copertura degli oneri per il finanziamento di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica. Corrisponde alla quota parte della componente UC7 relativa ai suddetti oneri applicata fino al 31.12.2017.

Totale Impegno Economico (mln €/a)	d.q.	229 <sup>421</sup>	d.q.	336
------------------------------------	------	--------------------	------	-----

Fonte: Elaborazione Mite su dati Rapporto delle Attività 2020 – GSE e dati GME.

<sup>421</sup> Impegno di spesa effettivo per l'anno 2020 per le sovvenzioni CT destinate ai soli soggetti privati.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E WEB (APP. A)**

ARERA (2015), Indagine conoscitiva sui prezzi finali dell'energia elettrica e del gas naturale - Memoria del 21 aprile 2015 per l'audizione presso la 10a Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della Repubblica.

ARERA (2018), Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta.

ARERA (2018), Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG) - <https://www.arera.it/allegati/docs/16/775-16all.pdf>.

Commissione Europea - *Clean Energy for All Europeans*, Directorate-General for energy - [https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4e46873-7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc\\_id=Searchresult&WT.ria\\_c=null&WT.ria\\_f=3608&WT.ria\\_ev=search](https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4e46873-7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=null&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search)

Commissione Europea, “Communication from the commission to the European parliament, the European council, the council, the European central bank, the European economic and social committee, the committee of the regions and the European investment bank 2018 European Semester - Country-specific recommendations” COM(2018) 400 final del 23.5.2018.

Commissione Europea, “Recommendation for a Council recommendation on the 2018 National Reform Programme of Italy and delivering a Council opinion on the 2018 Stability Programme of Italy” COM(2018) 411 final del 23.5.2018.

CRESME – Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio – “Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure d'incentivazione”, ottobre 2015, terza edizione n. 83/2.

CRESME, “Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione”, 19 novembre 2018, prima edizione, n. 32/18. [http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/Am0036.pdf?\\_1542709168790](http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/Am0036.pdf?_1542709168790)

DECRETO 15 aprile 2019, n. 95, “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o Testo Unico Ambientale..

Decreto 11 gennaio 2017, “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”.

Decreto 10 maggio 2018, “Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.

Decreto 4 luglio 2019, “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”.

Decreto 10 luglio 2019, “Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni”.

Decreto del Ministero delle Finanze del 6 settembre 2018.

Decreto Direttoriale 30 aprile 2019, Certificati Bianchi – Guida operativa.

Decreto Direttoriale 9 maggio 2019, “Guida operativa per l’emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica”.

Decreto Interministeriale 5 aprile 2019.

Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016, “Aggiornamento Conto Termico”.

Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017, “Nuove regole per i Certificati Bianchi”.

Decreto Interministeriale 10 novembre 2017, “Strategia Energetica Nazionale”.

Decreto Legislativo, 8 febbraio 2007, n. 20: “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”.

Decreto Legislativo, 15 novembre 2017, n. 183: “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera”.

Decreto Legislativo, 3 marzo 2011, n. 28. Decreto di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’Energia da Fonti Rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”.

Decreto Ministeriale 22 dicembre 2017, “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”.

Decreto Ministeriale 16 marzo 2017, “Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili”.

Decreto Ministeriale 23 giugno 2016 “Incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”.

Decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (o “Quinto Conto Energia”), Decreto Ministeriale 5 maggio 2011 (o “Quarto Conto Energia”), Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 (o “Terzo Conto Energia”), Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (o “Secondo Conto Energia”) e dai Decreti Ministeriali 6 febbraio 2006 e 28 luglio 2005 (o “Primo Conto Energia”).

Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, “Incentivi per energia da Fonti Rinnovabili elettriche non fotovoltaiche”.

Decreto Ministeriale 5 settembre 2011, “Regime di sostegno per la Cogenerazione ad Alto Rendimento”.